**CONVENZIONE PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO CON AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA COMUNALE**

**TRA**

**COMUNE DI ……**, con sede a ……… in Piazza/Via ………………………………. n. ….. Partita Iva/Codice Fiscale ….......... rappresentato da …….. Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo (*oppure* Ufficiale d’anagrafe delegato), domiciliat … per questo atto presso la Sede Municipale,

di seguito indicato come "Comune"

**E**

**Comando Provinciale Carabinieri di** …. (*oppure* Comando stazione Carabinieri di ….), con sede a **…….** in Via **………..** - Codice Fiscale **……….** - rappresentato da **…………….** in qualità di **……………………**, domiciliato per questo atto presso la sede di …… (…) – Via ………., n…

di seguito indicato come "....."

**PREMESSO CHE**

* la presente convenzione rappresenta uno strumento finalizzato alla tempestiva erogazione di servizi pubblici, secondo i principi di economicità efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
* le Amministrazioni stipulanti dispongono di sistemi informativi automatizzati, tra loro compatibili, capaci di potenziare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati;
* [l'art. 15 della legge 241/1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15!vig) prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
* a norma [dell'art. 2 comma 5 L. n. 127/1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2!vig) “I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;
* il [DPCM n. 194/2014 - art. 5, comma 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2014-11-10;194~art5!vig) – dispone: “Il comune, anche mediante le convenzioni previste [dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2005-03-07;82~art62!vig), e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui [all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1989-05-30;223~art34!vig). La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal sindaco”;
* [l’art. 37 del vigente regolamento anagrafico (d.P.R. n. 223/1989)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1989-05-30;223~art37!vig) esclude dal divieto di consultazione delle schede anagrafiche“*le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento*”.

**CONSIDERATO CHE**

* risulta rispettato il principio della liceità del trattamento dei dati ai sensi del [d.lgs. n. 196/2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2003-06-30;196!vig), come modificato ed integrato dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, individuandosi la base giuridica per l'accesso ai dati anagrafici nel [d.P.R. n. 223/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1989-05-30;223!vig) e nelle diverse disposizioni normative di seguito richiamate;

**VISTI**

* il [d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1989-05-30;223!vig) - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
* la [L. 7 agosto1990, n. 241](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
* il [d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-12-28;445!vig) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
* il [D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2018-08-10;101!vig) - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
* il [D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2005-03-07;82!vig) - Codice dell'amministrazione digitale;
* il Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 6 ottobre 2005 (G.U. 24.10.2005);

**RITENUTO** dover dare attuazione ai principi espressi nelle citate normative e che la presente convenzione rivesta finalità di rilevante interesse pubblico

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

Le parti dichiarano che il collegamento posto in essere a seguito della stipula della presente convenzione ha carattere temporaneo, in attesa che venga consentito l’accesso diretto ai dati contenuti in ANPR da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi, secondo quanto stabilito [dall’art. 5, commi 1 e 3 del DPCM n. 194/2014](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2014-11-10;194~art5!vig) e dei relativi allegati C), riguardante le misure di sicurezza e D) concernente i servizi che l’ANPR assicura ai soggetti che accedono.

Il **Comando ……..**, nella sua articolazione territoriale, ha necessità di avvalersi del collegamento telematico per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, come di seguito elencate:

**ACCESSO ANAGRAFICO COMPLETO**

da attuare mediante:

1) la consultazione diretta della scheda anagrafica;

2) la verifica della corrispondenza fra quanto dichiarato dal cittadino con autocertificazione ai sensi del [d.P.R. n. 445/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-12-28;445!vig) e l'acquisizione telematica delle informazioni e dei dati necessari per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, in applicazione delle vigenti disposizioni normative;

2) l’estrazione di elenchi anagrafici ai sensi [dell’art. 34 del d.P.R. n. 223/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1989-05-30;223~art34!vig), come meglio specificato al successivo art. 2.

Il **Comando …..**, nella sua articolazione territoriale, persegue le seguenti finalità istituzionali: **ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA** (specificare meglio laddove ritenuto necessario)

**Articolo 2**

Il Comune di …………… autorizza con la presente convenzione il/la …..…….. (*specificare il soggetto che richiede l’accesso)* ad accedere alla banca dati anagrafica locale al fine della consultazione delle schede anagrafiche degli iscritti in ANPR, con possibilità di disallineamenti temporali rispetto ai dati contenuti in ANPR.

**Articolo 3**

Il Comando ….……… si farà carico:

- delle spese relative al software per l’estrazione dei dati;

- delle spese per l'acquisto di ogni attrezzatura o dispositivo eventualmente necessari per il collegamento e per garantire la sicurezza del medesimo.

**Articolo 4**

Il collegamento alla banca dati anagrafica dovrà essere impostato in modo tale che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte del soggetto che si collega, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Garante Privacy con provvedimento del 6 ottobre 2005. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 5**

Il collegamento dovrà rispettare le seguenti regole tecniche:

- deve essere consentito il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso postazioni di lavoro individuate e da parte di utenti identificati;

- devono essere monitorati utilizzi impropri e impediti accessi multipli, realizzati utilizzando le medesime credenziali di accesso presso più postazioni di lavoro;

- i dati relativi al tracciamento delle operazioni devono essere conservati dal sistema per un periodo di due anni.

Il collegamento deve essere garantito tramite procedure di autenticazione che adottino credenziali di accesso non facilmente riconducibili a soggetti legittimamente incaricati. La trasmissione dei dati sarà effettuata tramite protocolli di sicurezza che adottano meccanismi di crittografia del flusso (SSL 128 bit o altra modalità ad es. certificati digitali di postazione).

La gestione del collegamento dovrà consentire di controllare che gli accessi alla banca dati anagrafica abbiano origine esclusivamente dalle numerazioni di rete IP di pertinenza di ciascuna postazione autorizzata, implementando dei meccanismi di controllo delle liste di accesso con gli strumenti usualmente utilizzati per gestire la sicurezza perimetrale della propria rete.

Per adempiere in maniera corretta a tale misura di sicurezza il comune deve provvedere alla nomina di personale interno specificamente incaricato alle attività di monitoraggio.

Gli accessi da parte delle persone autorizzate devono avvenire esclusivamente nell’ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, definiti sulla base delle esigenze d’ufficio che dovranno essere comunicati preventivamente e con cadenza semestrale all'ufficio anagrafe.

Gli accessi devono avvenire solo tramite l’uso di postazioni di lavoro appartenenti alla rete IP dell’ente autorizzato e/o dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro.

Deve essere prevista, per determinate classi di incaricati e per alcuni tipi di trattamenti, l’adozione di profili di autorizzazione che comportino l’utilizzo di sistemi di autenticazione forte (ossia di sistemi in grado di assicurare una protezione robusta dei dati).

**Articolo 6**

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano:

* ad utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela delle informazioni individuali;
* ad uniformarsi, per le misure di sicurezza da adottare, a quanto specificato dal [D.Lgs n. 196/2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2003-06-30;196!vig) e ss.mm.ii., utilizzando sempre le tecnologie più avanzate ed adeguate a garantire l’adozione di misure di sicurezza superiori a quelle minime;
* a dare piena attuazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le misure organizzative, tecniche e di sicurezza, oltre all’inclusione dei trattamenti di cui al presente atto, nei rispettivi documenti programmatici per la sicurezza (cfr. Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni stabilite da Agid);
* a garantire che le informazioni ottenute non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, ne' in alcun modo riprodotte;

**Articolo 7**

La presente convenzione ha durata di anni …. dalla sottoscrizione e, alla scadenza, potrà essere rinnovata, in accordo fra le parti, per ulteriori anni ….

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente protocollo d’intesa non comporta oneri finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ……………………….

PER IL COMUNE DI ……

Il Sindaco (oppure l’ufficiale d’anagrafe …)

PER L’ENTE/P.A. che richiede l’accesso

Il Comandante ….